



STATUTO SOCIALE U.S. NAVE A.S.D.

TITOLO I

Denominazione – sede - durata

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Firenze (FI), via di Villamagna, n. 111 un'associazione che assume la denominazione di "UNIONE SPORTIVA NAVE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", anche nella forma abbreviata "U.S. NAVE A.S.D." Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART. 3

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi elettivi solo il rimborso delle spese vive sostenute.

ART. 4

L'associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atletica leggera;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati.

TITOLO III

Associati

ART.5

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che siano in regola con quanto prescritto dal regolamento interno.

ART.6

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne il regolamento interno vigente e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

All'atto dell'accettazione da parte dell'Associazione e consequenziale iscrizione nel libro degli associati, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché al rispetto della normativa vigente.

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del regolamento interno;
- a godere dell'elettorato passivo per le elezioni degli organi direttivi.

All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo del regolamento interno vigente e di quanto previsto al successivo art. 20.

ART. 8

Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno

successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 9

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante comunicazione con lettera a mezzo raccomandata a.r. oppure a mezzo posta elettronica nel caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e deve essere motivata.

L'associato interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. La richiesta dovrà essere effettuata a mezzo comunicazione con lettera raccomandata A.R. e dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro associati decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. L'associato escluso ai sensi dei punti a, c, d del secondo comma dell'art. 9 non può essere riammesso come associato se non dopo due anni dalla annotazione nel libro degli associati.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole,

U.S. NAVE A.S.D.
Via Villamagna, 111
50126 FIRENZE
C.F. 94180920483

U.S. NAVE A.S.D.
Via Villamagna, 111
50126 FIRENZE
C.F. 94180920483

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa, può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Assemblee

ART.14

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria avverrà rispettivamente almeno otto e quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella medesima convocazione potrà essere prevista la data per la seconda convocazione.

ART. 15

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni o chi esercita la potestà su quelli minorenni purché in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni associato può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dall'associato presente più anziano anagraficamente.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea – ordinaria e straordinaria – si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti. L'assemblea deve essere convocata qualora un quinto degli associati ne faccia richiesta o nel caso di ricorso avverso la esclusione di un associato ai sensi dell'art. 10. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti interni.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare sulle modifiche statutarie, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della metà degli associati aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria, per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto.

Consiglio Direttivo

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli associati con le modalità indicate nel regolamento interno ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri che sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e il suo mandato scade con il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri, ed in ogni caso almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto economico finanziario da presentare all'assemblea.

La convocazione è fatta con comunicazione a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

Il Consigliere che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade automaticamente dalla carica, a meno che tali assenze non siano dovute a gravi motivi che ne abbiano resa impossibile la partecipazione. In quest'ultimo caso, il carattere dell'impedimento deve comunque essere di natura temporanea.

Di ogni seduta si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e) nominare i responsabili di funzione e delle commissioni di lavoro così come disciplinati nel regolamento interno;

ART. 20

Possono ricoprire cariche sociali, coloro in regola con il pagamento della quota associativa e in possesso di regolare tesseramento o alla federazione o all'ente di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata. L'associato deve essere maggiorenne. In osservanza allo statuto e al regolamento interno, non può ricoprire una carica sociale, chi si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e/o dai regolamenti del Coni, della federazione di appartenenza e dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata e tutti coloro siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Non può ricoprire alcuna carica sociale l'associato che sia amministratore di società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART.21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decadano oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo come indicato nel regolamento interno.

Presidente

ART.22

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è nominato in seno al Consiglio Direttivo. Non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente ha potere di impulso nel Consiglio Direttivo e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. A lui è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

Collegio dei revisori dei conti

ART. 23

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'assemblea con le modalità indicate nel regolamento interno ed è composto da tre membri che vantino, ove possibile, esperienze nel campo contabile e amministrativo, anche senza essere iscritti in albi professionali. I revisori dei conti restano in carica due anni, sono rieleggibili, ed eleggono al proprio interno il Presidente. Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente al rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

TITOLO VII

Collegio dei Probiviri – Scioglimento – Norme finali

ART. 25

Il Collegio dei probiviri è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta se ne presenti la necessità per dirimere una questione che non sia stato possibile ricomporre amichevolmente tramite il Consiglio Direttivo o suo incaricato.

Il Collegio dei probiviri sarà composto da tre membri, scelti fra gli associati con maggiore anzianità sociale, i quali nomineranno al proprio interno il presidente.

Il Collegio avrà ampi poteri d'azione, dovrà sentire le parti contendenti e potrà assumere le informazioni del caso per appurare i fatti e i motivi della questione. Suo compito sarà quello di ricercare la conciliazione della controversia tra i contendenti. In ogni caso il Collegio dei Probiviri, riferirà con relazione al Consiglio Direttivo per le opportune valutazioni.

ART.26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, in tal caso sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi, e non risolte grazie all'intervento del Collegio dei Probiviri saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport presso il Coni.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto si rinvia al regolamento interno dell'Associazione e in ogni caso, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Firenze, li ... 8/12/2016



U.S. NAVE A.S.D.
Via Villamagna, 111
50126 FIRENZE
C.F. 94180920483

U.S. NAVE A.S.D.
Via Villamagna, 111
50126 FIRENZE
C.F. 94180920483



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2016, il giorno 8 del mese di Dicembre, alle ore 20,30 presso il Teatro ObiHall, via Fabrizio De André, in Firenze si è riunita l'assemblea generale straordinaria della Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. NAVE asd in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario vigente il Signor Marco Spilli, Presidente della Associazione, che constata la presenza di n.107 associati.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, con il consenso degli intervenuti ne assume la presidenza e chiama la Signora Sandra Pianti a svolgere mansioni di segretario.

Il Presidente da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Lettura e discussione e approvazione.
3. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare, discutere e approvare un nuovo statuto sociale. Si dà lettura della bozza di statuto predisposta dalla Commissione Statuto, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97 e dell'art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Terminata la lettura segue la discussione tra gli associati che intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto, ed autorizza il Presidente dell'associazione a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 22,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Sandra Pianti

IL PRESIDENTE US NAVE asd

Marco Spilli

All. Nr.°1 nuovo statuto sociale.



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 09 DIC. 2016 AL
N. 4471 ESATTI EURO 90000
IL DIRETTORE



U.S. NAVE A.S.D.
Via Villamagna, 111
50126 FIRENZE
C.F. 94180920482

